

**GIUNTA REGIONALE**  
**DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI**  
**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE GENERALE E**  
**ISTITUZIONALE DEL 2 MARZO 2020**

Il giorno 2 marzo 2020 alle ore 9,30 presso la sede della Giunta Regionale si è svolta la riunione del Tavolo di Concertazione Generale per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazione inerente la proposta di legge "Modifiche agli articoli 16 e 21 della Legge regionale 24/02/2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

2. Varie ed eventuali.

In rappresentanza delle Organizzazioni partecipanti al Tavolo sono presenti:

FRANCESCA MASSELLI	CONFARTIGIANATO
MARZIA BONAGIUSA	CONFSERVIZI CISPEL
GIULIANA MESINA	CGIL
MARCO BUCCI	CISL
FRANCESCO FRAGOLA	CONFCOOPERATIVE
SANDRA VANNONI	COMMISSIONE REGIONALE SOGGETTI PROFESSIONALI

Presiede Stefania Saccardi Assessore al Diritto alla salute, al welfare e all'integrazione socio-sanitaria e sport.

**ASSESSORE STEFANIA SACCARDI**

Introduce la riunione, rilevando che le modifiche proposte interessano gli articoli 15, 16 e 21 della L.r. 41/2005 e che esse rispondono alla necessità di introdurre elementi di maggiore chiarezza nei percorsi di promozione e protezione sociale per adulti e bambini/adolescenti.

Tali modifiche riguardano non soltanto il ruolo delle famiglie ma anche il sistema delle comunità di accoglienza.

**BARBARA TRAMBUSTI DIRIGENTE REGIONE TOSCANA**

Evidenzia che, con la modifica dell'art. 21 della L.r. 41/2005, s'inserisce la previsione di una nuova tipologia di struttura a carattere residenziale definita "comunità multiutenza". Ciò è il frutto dell'ultradecennale sperimentazione fatta con la struttura multiutenza di persone abbandonate conosciuta come Comunità Papa Giovanni XXIII che si rivolge tanto a minori quanto ad adulti, anche non autosufficienti. In questa norma, si prevede anche la possibilità di riconoscere nuove comunità multiutenza, previo un periodo di sperimentazione e di verifica della durata di cinque anni. Segnala che tale sperimentazione costituisce altro requisito, rispetto a quelli contenuti nel regolamento attuativo per ottenere l'autorizzazione al funzionamento della struttura.

**ALESSANDRO SALVI DIRIGENTE REGIONE TOSCANA**

Fa presente che con questo provvedimento si è cercato di intervenire per armonizzare la normativa regionale con quella statale in materia di affidamento familiare. Viene chiarito in definitiva che l'affidamento familiare può avvenire solo in favore di coppie o singoli, che siano

selezionati e in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Pur riconoscendo che esistono tante associazioni tra famiglie che svolgono un ruolo importante in materia sociale (ad esempio in tema di accoglienza), si è voluto, infatti, escludere la possibilità di un affidamento ad associazioni di familiari, provvedendo all'abrogazione dell'art. 16.

#### **GIULIANA MESINA**

#### **CGIL**

Indica che il giudizio sull'intervento è in linea generale favorevole, avendone compreso la necessità a causa di problematiche avvenute in passato, ma che non essendo disponibile il testo della proposta di legge, si riserva di effettuare osservazioni più approfondite, eventualmente anche in sede di esame presso la Commissione consiliare competente. Riguardo alla nuova tipologia di struttura soggetta ad autorizzazione introdotta in legge all'art. 21 ritiene che occorra comunque precisare che essa è legata alla tutela dei lavoratori e degli utenti e quindi dovrà adeguarsi agli standard qualitativi del settore, sia in tema di servizi sia di lavoro. Pertanto chiede che la successiva elaborazione del regolamento e della delibera specifica sia preceduta da una fase concertativa con le OO.SS., anche di settore. Nel giudicare positiva la specificazione del ruolo delle famiglie, anche costituite in associazioni, all'interno dell'articolo della legge regionale dedicato alle famiglie, chiede di conoscere se le comunità multiutenza, possono o no essere destinatarie di affidi.

#### **BARBARA TRAMBUSTI DIRIGENTE REGIONE TOSCANA**

Evidenzia che sarà modificato il regolamento attuativo della legge (n. 2r/2018) e sarà offerta ai componenti del Tavolo la possibilità di partecipare e di condividere preliminarmente i suoi contenuti.

Precisa che alcuni aspetti saranno disciplinati nel regolamento e non nella modifica di legge, poiché di pertinenza regolamentare.

#### **ALESSANDRO SALVI DIRIGENTE REGIONE TOSCANA**

Fa presente che quando sussistano le condizioni per l'affidamento il Tribunale dei minori o l'assistente sociale può individuare esclusivamente una famiglia affidataria. Ciò, in realtà, era previsto già anche dall'art. 16 della L.R. 41/2005. Ma il tenore letterale della norma era tale da poter ingenerare dei dubbi interpretativi, per tale motivo con questa modifica di legge, si è scelto di abrogare questa disposizione.

#### **MARCO BUCCI (CISL)**

Nel condividere la ratio del provvedimento, crede che sia ormai doverosa la scelta di inserire in legge regionale le nuove comunità multiutenze a conclusione di un lungo percorso di sperimentazione. Chiede che nella predisposizione successiva del regolamento di autorizzazione e in quello di accreditamento vengano preventivamente coinvolte le OO.SS di categoria per favorire una riflessione appropriata ed equilibrata sulle caratteristiche organizzative da garantire all'utenza e nella coerenza con l'impianto generale della LR 41.

Nell'approntare il regolamento reputa opportuno inoltre, che sia inserito un passaggio per chiarire fino in fondo i rapporti di queste comunità con le altre realtà: ciò per evitare il formarsi di "sacche spurie", suscettibili di accogliere anche utenze diverse rispetto a quelle originariamente previste.

Non esclude la possibilità di considerare il sistema della struttura Papa Giovanni XXIII come un modello da diffondere, ma invita a una riflessione riguardo ai rischi di farlo in modo automatico e senza considerare la diversità delle situazioni esistenti in Toscana. E' convinto, infatti, che il sistema funzioni bene in un contesto che è particolare, ma ciò non significa che sia possibile una sua estensione in maniera generalizzata. Tanto più che occorre fare attenzione al fatto che le

strutture multiutenza si riferiscono contemporaneamente ad anziani, disabili e minori e che quindi la convivenza in un unico luogo di questi soggetti può portare a dei problemi.

#### **ASSESSORE STEFANIA SACCARDI**

Fa presente che non esiste da parte dell'Assessorato una volontà di generalizzare tale esperienza. Indica, infatti, che per le nuove future strutture si è prevista una sperimentazione di 5 anni, in modo da poterne valutare appieno i modi di funzionamento.

#### **ALESSANDRO SALVI DIRIGENTE REGIONE TOSCANA**

Rileva che nel sistema delle case famiglia può esserci una pericolosa insidia, il fatto cioè che esse possano essere poco collegate con il resto dei servizi sul territorio. Nella stesura del regolamento il rapporto con il territorio verrà di conseguenza preso in attenta considerazione.

#### **SANDRA VANNONI COMM.REG. SOGGETTI PROFESSIONALI**

Considera positiva la volontà di abrogare l'articolo 16 allo scopo di evitare problemi di carattere interpretativo. Ritiene che, all'interno del percorso dell'affido, non vada dimenticata la famiglia di origine, cui invece occorre dare un forte sostegno. Troppo spesso si presta grande attenzione alla fase precedente l'allontanamento del minore dalla famiglia ma troppa poca ne è data, durante il periodo dell'affido, alla possibilità di recuperare la capacità genitoriale nei genitori biologici. Il ricongiungimento familiare dovrebbe essere proprio un punto prioritario di ciascun intervento, a cui si rinuncia solo in casi di estrema gravità. Infatti, le competenze genitoriali, che non sono un "unicum", ma costituiscono un insieme di fattori, tutti da coltivare, sono suscettibili nel tempo di essere recuperate e migliorate, rispetto alla loro mancanza. Propone pertanto di inserire nella modifica del testo dell'art. 15 un breve inciso che richiami un percorso di cura e sostegno alla genitorialità per la famiglia di provenienza.

Tale riferimento non necessariamente deve trovare spazio nella legge, ma può a suo avviso utilmente essere inserito anche nel regolamento attuativo.

Sulla modifica dell'articolo 21 condivide le osservazioni di Bucci, poiché il modello utilizzato per la Comunità Papa Giovanni XXIII funziona, ma non è detto che sia riproducibile, e che possa funzionare bene dappertutto. In particolare ritiene necessario che vi sia un'esplicitazione precisa del modello d'intervento che sarà utilizzato nelle sperimentazioni e un'attenta valutazione della coerenza tra modello e curricula presentati dagli operatori.

Nelle sperimentazioni successive, particolarmente in fase d'individuazione dei requisiti, andrà prestata quindi grande attenzione a quest'aspetto e agli indicatori per la valutazione dell'efficacia.

#### **ALESSANDRO SALVI DIRIGENTE REGIONE TOSCANA**

Prendendo spunto dalle notazioni di Vannoni pone l'accento sull'esito favorevole del programma PIPPI, intrapreso nel 2014 dalla Regione Toscana che è finalizzato a sostenere la funzione genitoriale e prevenire l'allontanamento di bambini e ragazzi dalle famiglie in difficoltà. Si tratta di un programma che è partito in via sperimentale in poche zone e che è stato esteso progressivamente alla quasi totalità delle zone. Per valorizzarne l'azione e l'efficacia in aggiunta alle risorse del cofinanziamento, sono state destinate a esso risorse integrative regionali, con risultati incoraggianti. Basti pensare che applicati a questo tema, sono stati assunti una trentina di psicologi.

**FRANCESCO FRAGOLA**

**CONFCOOPERATIVE**

Indica che anche Confcooperative comprende e condivide la ratio che ha condotto a questo provvedimento apprezzandone la sensibilità.

Condivide le considerazioni di Bucci, sulla positiva sperimentazione effettuata dal 2009 dall'Associazione Papa Giovanni XXIII, che s'intende portare a sistema. In effetti, la trasferibilità del modello non è sempre cosa scontata e scevra da criticità.

Ricorda in proposito che le Linee d'indirizzo per l'accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni, approvate in Conferenza Unificata Stato-Regioni il 14 dicembre 2017, fanno riferimento alla possibile presenza simultanea di minori di età 0-17 ma non di anziani, adulti disabili e persone con fragilità. Da qui l'invito a riflettere sull'opportunità di generalizzare la suddetta sperimentazione, che potrebbe esporre i minori a diversi rischi.

Ritiene inoltre che la Comunità multiutenza, di cui all'articolo 21, debba possedere idonei requisiti strutturali e organizzativi per tutelare i minori e avere un numero contenuto di utenti accolti.

Aggiunge che nel momento della richiesta dell'inserimento di un soggetto occorra una valutazione molto precisa e multidisciplinare rispetto alla compatibilità della presenza simultanea di un'utenza differente all'interno della struttura, che difficilmente può essere fatta da un'assistente sociale.

Rispetto poi ai requisiti degli operatori crede che anche a seguito dell'approvazione della norma di legge sul profilo dell'educatore é necessario prevedere nella struttura multiutenza la presenza di un educatore professionale socio-pedagogico e non affidarsi a degli operatori "volontari" per quanto loro possano essere dotati di competenze e di esperienza.

#### **ASSESSORE STEFANIA SACCARDI**

Nel ringraziare gli intervenuti indica che l'Assessorato terrà in considerazione le osservazioni formulate.